

SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2021****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE****(CASO AT.40135 – FOREX – STERLING LADS)***[notificata con il numero C(2021) 8613 final]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 185/05)

Il 2 dicembre 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) I destinatari della decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Oggetto dell'infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi («Forex» o «FX») delle valute G10 ⁽²⁾.
- (2) Le valute G10 oggetto della presente decisione sono i dollari statunitensi, canadesi, australiani e neozelandesi (rispettivamente USD, CAD, AUD e NZD), lo yen giapponese (JPY), il franco svizzero (CHF), la lira sterlina (GBP), l'euro (EUR) e le corone svedesi, norvegesi e danesi (rispettivamente SEK, NOK e DKK) (ossia in totale 11 valute, corrispondenti alla convenzione di mercato per quanto riguarda le valute classificate come G10).
- (3) L'attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 comprende sia i) attività di market making (ossia l'esecuzione di ordini dei clienti aventi a oggetto lo scambio di un importo in valuta con il suo equivalente in un'altra valuta) sia ii) attività di negoziazione per conto proprio (ossia l'esecuzione di altre operazioni di cambio di valuta allo scopo di gestire l'esposizione derivante dalle operazioni di market making o di modificare un'esposizione valutaria indipendentemente da qualsiasi ordine del cliente).
- (4) Le unità di negoziazione a pronti delle valute G10 delle imprese pertinenti erano pronte a effettuare operazioni su una qualsiasi di tali valute in funzione della domanda del mercato. Sebbene gli operatori partecipanti fossero responsabili principalmente delle attività di market making per specifiche valute o coppie di valute, il loro mandato li autorizzava inoltre a partecipare, per conto della propria impresa, ad attività di negoziazione su qualsiasi valuta G10 presente nei loro portafogli, cosa che essi hanno fatto in varia misura durante il periodo pertinente, nell'ottica di massimizzare il valore delle rispettive disponibilità.
- (5) Ai fini dell'infrazione sono rilevanti i tre tipi seguenti di ordini che caratterizzano l'attività di negoziazione diretta dai clienti (market making) degli operatori partecipanti:
 - (a) ordini istantanei dei clienti, aventi a oggetto l'avvio immediato di negoziazioni per un dato importo in valuta sulla base del tasso di mercato prevalente;
 - (b) ordini dei clienti sottoposti a condizioni (per esempio ordini stop-loss o take-profit), la cui attivazione scatta al raggiungimento di un dato livello di prezzo, che determina l'esposizione degli operatori al rischio. Tali ordini diventano eseguibili solo quando il mercato raggiunge un certo livello;

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Il caso non riguarda l'attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi nel quadro del commercio elettronico, intesa come l'insieme delle operazioni di cambio a pronti automaticamente registrate dalle piattaforme elettroniche di negoziazione o dagli algoritmi informatici esclusivi della banca in questione o eseguite da tali piattaforme o algoritmi.

- (c) ordini dei clienti di eseguire una data operazione a uno specifico tasso di cambio di riferimento o «fixing» per una particolare coppia di valute, che nel caso in questione ha riguardato solo i tassi di chiusura «WM/Reuters Closing Spot Rates» e i tassi di cambio di riferimento della Banca centrale europea.

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1 PROCEDURA

- (6) L'indagine è stata avviata a seguito di una domanda di immunità presentata da UBS il 27 settembre 2013. Successivamente la Commissione ha ricevuto domande iniziali di trattamento favorevole da Barclays l'11 ottobre 2013, da RBS il 14 ottobre 2013 e da HSBC il 17 luglio 2015. Tutte le domande sono state seguite da numerose proposte presentate da ciascuna delle parti. [...] non ha chiesto il trattamento favorevole. Il 2 luglio 2014 la Commissione ha concesso l'immunità condizionale a UBS.
- (7) Il 27 ottobre 2016 è stato aperto un procedimento contro le parti nell'ottica di un avvio delle discussioni di transazione. Tra novembre 2016 e febbraio 2018 la Commissione ha partecipato a riunioni bilaterali e ha avuto contatti con ciascuna delle parti, tra cui [...], in tre serie di discussioni di transazione, a norma della comunicazione concernente la transazione ⁽³⁾.
- (8) Il 22 gennaio 2018 il collegio ha approvato la forcella delle ammende di probabile applicazione. Il 19 febbraio 2018 [...] ha informato la Commissione della sua rinuncia a proseguire la procedura di transazione. La Commissione ha pertanto fatto ricorso alla procedura ordinaria per [...] conformemente al punto 19 della comunicazione concernente la transazione. Tra [...] e [...] le altre parti hanno presentato alla Commissione le rispettive richieste formali di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽⁴⁾.
- (9) Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato in parallelo una comunicazione degli addebiti relativa alla transazione nei confronti delle quattro parti del procedimento di transazione e una comunicazione degli addebiti ordinaria semplificata nei confronti di [...]. Tutti i destinatari hanno risposto alla comunicazione degli addebiti confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte di transazione e ribadendo quindi l'impegno a seguire la procedura di transazione.
- (10) Il 30 novembre 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole. Il 1° dicembre 2021 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. Il 2 dicembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2 SINTESI DELL'INFRAZIONE

- (11) La decisione riguarda il comportamento messo in atto all'interno di una chat room [...] chiamata Sterling Lads (o «STG Lads»), tra UBS, Barclays, RBS, HSBC (le «quattro parti del procedimento di transazione») e [...]. Il comportamento è stato messo in atto dal 25 maggio 2011 al 12 luglio 2012. [...] ha partecipato all'infrazione dal [...] al [...]. Il cartello ha interessato almeno il SEE.
- (12) L'esistenza del cartello è documentata da comunicazioni intercorse all'interno della chat room STG Lads tra alcuni singoli operatori autorizzati a effettuare operazioni in cambi a pronti su valute G10 in nome e per conto della propria impresa datrice di lavoro presso l'apposita unità di negoziazione a pronti delle valute G10.
- (13) Il cartello costituisce un'infrazione unica e continuata caratterizzata dallo scambio generalizzato e ricorrente tra gli operatori, all'interno di una chat room privata e multilaterale, di talune informazioni commerciali sensibili, relative al momento dello scambio o a momenti successivi, sulle loro attività di negoziazione. Lo scambio di informazioni era finalizzato a influenzare due parametri di base della concorrenza nell'ambito dell'attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10: il prezzo e la gestione esperta del rischio.
- (14) Invece di competere autonomamente su tali parametri, gli operatori partecipanti basavano le proprie decisioni di mercato sulle posizioni, intenzioni e restrizioni dei concorrenti. Gli scambi di informazioni oggetto della presente decisione hanno riguardato:

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1) («comunicazione concernente la transazione»).

⁽⁴⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

- (a) scambi in cui erano rivelate informazioni sugli ordini aperti dei clienti nell'ambito dei quali gli operatori partecipanti parlavano liberamente delle informazioni riservate relative agli ordini pendenti dei clienti (ad esempio il livello di attivazione degli ordini dei clienti sottoposti a condizioni, l'entità degli ordini dei clienti al fixing e il tipo o il nome dei clienti degli ordini istantanei). Tali informazioni hanno aumentato il livello di trasparenza per i membri della chat room in merito alle loro attività di negoziazione, hanno orientato le future decisioni degli operatori partecipanti e hanno permesso agli stessi di individuare opportunità di coordinamento delle loro operazioni;
- (b) scambi in cui venivano rivelate le posizioni di rischio aperte degli operatori, tramite le quali ognuno di essi poteva farsi un'idea delle possibili operazioni di copertura degli altri operatori. Tali scambi fornivano agli operatori informazioni che avrebbero potuto essere rilevanti per le loro future decisioni di negoziazioni per un lasso di tempo di pochi minuti o fino al successivo scambio di informazioni. Permettevano inoltre agli operatori partecipanti di individuare opportunità di coordinamento del loro comportamento, in particolare mediante la pratica di «standing down»;
- (c) scambi in cui erano comunicati i differenziali bid-ask attuali o previsti, che rivelavano il differenziale quotato dagli operatori per determinate coppie di valute nonché le dimensioni delle operazioni. Tali scambi permettevano agli operatori partecipanti di acquisire maggiori certezze riguardo ai prezzi che quotavano e orientavano il loro futuro comportamento in materia di prezzi. Potevano inoltre consentire l'allineamento dei differenziali per determinate operazioni e influire sul prezzo complessivo pagato dai clienti per il cambio delle valute;
- (d) scambi in cui erano comunicate altre informazioni sulle attività di negoziazione attuali o pianificate nell'ambito dei quali gli operatori partecipanti condividevano una combinazione di diverse delle informazioni commerciali sensibili menzionate in precedenza, che orientavano le loro future decisioni e permettevano agli stessi di individuare opportunità di coordinamento delle loro operazioni.
- (15) Inoltre le quattro parti del procedimento di transazione hanno riconosciuto chetali scambi generalizzati e ricorrenti di informazioni sensibili, relative al momento dello scambio o a momenti successivi, hanno avuto luogo secondo un insieme di regole tacite in virtù delle quali: i) tali informazioni avrebbero potuto essere utilizzate a vantaggio dei singoli operatori e al fine di individuare opportunità di coordinamento delle loro operazioni; ii) le informazioni sarebbero state condivise all'interno della chat room privata; iii) gli operatori non avrebbero divulgato tali informazioni condivise, ricevute da altri partecipanti alla chat room, a soggetti esterni alla chat room privata; e iv) tali informazioni condivise non sarebbero state usate a danno degli operatori che le avevano condivise (di seguito denominata congiuntamente «intesa sottostante»).
- (16) Stando alle quattro parti del procedimento di transazione, secondo l'intesa sottostante e nel tentativo di assicurarsi un vantaggio nei confronti dei concorrenti non partecipanti alla chat room, gli operatori partecipanti coordinavano occasionalmente le proprie attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 astenendosi dall'effettuare operazioni che avevano altrimenti pianificato di effettuare durante un determinato lasso di tempo in ragione della posizione o dell'attività di negoziazione annunciata da un altro operatore. Questa pratica è nota come «standing down».

2.3 DESTINATARI

- (17) La decisione è destinata alle entità giuridiche seguenti (denominate congiuntamente «i destinatari»):
- UBS AG («UBS»);
 - NatWest Group plc e NatWest Markets plc (denominate congiuntamente «RBS»);
 - Barclays PLC, Barclays Execution Services Limited e Barclays Bank PLC (denominate congiuntamente «Barclays»); e
 - HSBC Holdings plc («HSBC»).
- (18) UBS, Barclays, RBS, HSBC e l'altra impresa partecipante, [...], hanno messo in atto il suddetto comportamento nei periodi indicati nella tabella seguente:

Tabella 1: partecipazione delle parti alla chat room

BANCA	INGRESSO	USCITA
UBS	25.5.2011	4.11.2011
	8.11.2011	12.7.2012
	30.5.2011	12.7.2012
BARCLAYS	25.5.2011	12.7.2012
	25.5.2011	4.11.2011
	8.11.2011	12.7.2012
RBS	5.8.2011	12.7.2012
HSBC	25.5.2011	12.7.2012
[...]	[...]	[...]

2.4 RIMEDI

- (19) La decisione ha applicato gli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende. La metodologia e i parametri per il calcolo delle ammende sono stati decisi dal collegio dei commissari il 22 gennaio 2018 nell'ambito della procedura di transazione. Secondo la giurisprudenza, il principio della parità di trattamento si applica ai parametri per il calcolo delle ammende per tutte le parti che partecipano alla medesima infrazione, indipendentemente dal fatto che seguano la procedura di transazione o quella ordinaria. È stato pertanto applicato lo stesso metodo di calcolo delle ammende per determinare le ammende dei destinatari e l'ammenda di [...].

2.4.1 Importo di base dell'ammenda

- (20) Come per altri casi finanziari, le operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 non generano vendite nell'accezione comune del termine. La Commissione ritiene pertanto opportuno l'utilizzo di un indicatore specifico del valore delle vendite come punto di partenza per la determinazione delle ammende da infliggere. In considerazione delle differenze nella durata del coinvolgimento delle diverse parti e delle diverse dimensioni del mercato dell'attività a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 nel periodo dell'infrazione, la Commissione ritiene opportuno basare l'indicatore del valore delle vendite direttamente sul valore delle vendite effettivamente realizzate dalle imprese nei mesi della loro rispettiva partecipazione all'infrazione, che viene poi annualizzato.
- (21) La Commissione determina l'indicatore del pertinente valore delle vendite nel modo seguente:
- in primo luogo la Commissione assume come riferimento gli importi nozionali annualizzati negoziati dal destinatario interessato nell'ambito delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 con controparti stabilite nel SEE. A tal fine la Commissione ritiene più opportuno basare l'indicatore del valore delle vendite direttamente sugli utili conseguiti dai destinatari nei mesi della loro rispettiva partecipazione all'infrazione, che vengono poi annualizzati;
 - successivamente tali importi sono moltiplicati per un opportuno fattore di adeguamento, identico per tutti i destinatari, che rispecchia i differenziali bid-ask delle pertinenti operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10.
- (22) L'indicatore del valore delle vendite è stato basato direttamente sul valore delle vendite effettivamente realizzate dalle imprese nei mesi della loro rispettiva partecipazione all'infrazione, che è stato poi annualizzato. Dato che l'infrazione ha riguardato l'intero territorio del SEE l'indicatore del valore delle vendite è stato determinato sulla base delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 con controparti stabilite nel SEE.

2.4.2 Adeguamenti dell'importo di base

(23) La Commissione ha applicato agli importi nozionali un fattore opportuno e identico in funzione dei livelli dei differenziali bid-ask osservati negli elementi di prova.

2.4.3 Circostanze aggravanti o attenuanti

(24) Al presente caso non sono state applicate circostanze aggravanti o attenuanti.

2.4.4 Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

(25) Al fine di garantire l'effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende, la Commissione può aumentare le ammende da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e servizi ai quali l'infrazione si riferisce ⁽⁷⁾.

(26) Nel presente caso è opportuno applicare un fattore di moltiplicazione a scopo dissuasivo alle ammende che saranno inflitte a HSBC.

2.4.5 Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(27) L'importo dell'ammenda era inferiore al massimale del 10 % del fatturato mondiale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

2.4.6 Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione delle ammende

(28) A UBS è stata concessa l'immunità dalle ammende e Barclays ha beneficiato di periodi di immunità parziale. A Barclays, RBS e HSBC è stata inoltre concessa una riduzione delle ammende entro le forcelle già loro attribuite.

2.4.7 Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(29) A tutte le parti del procedimento di transazione è stata riconosciuta una riduzione del 10 % a titolo di transazione.

2.5 CONCLUSIONE

(30) Le ammende inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

(31) Tabella 2: importi delle ammende per l'infrazione

(32)

Impresa	Ammende (in EUR)
UBS	0
Barclays	54 348 000
RBS	32 472 000
HSBC	174 281 000

⁽⁷⁾ Punto 30 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.